



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Provveditorato Regionale della Lombardia  
Ufficio I Affari Generali

## REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ARBITRALE REGIONALE

### Articolo 1 Competenza

La Commissione è competente per la soluzione dei conflitti instauratisi a seguito di formali provvedimenti applicativi degli accordi sottoscritti. È altresì competente per la valutazione in ordine alla corrispondenza degli accordi decentrati al Protocollo d'Intesa Regionale, agli altri eventuali accordi regionali e ai principi dettati dall'A.N.Q.

### Articolo 2 Titolari dell'attivazione

Per entrambe le ipotesi, l'attivazione della Commissione Arbitrale dovrà essere richiesta per iscritto dai rappresentanti regionali di almeno una delle OO.SS. firmatarie dell'ANQ o da uno dei suoi Componenti.

### Articolo 3 Modalità e requisiti per l'attivazione

1. La procedibilità di una richiesta di attivazione è subordinata:
  - a. All'indicazione, in maniera chiara e puntuale, degli elementi di fatto e di diritto, riferibili, questi ultimi, esclusivamente alle previsioni dell'AQN attuativo dei DD.PP.RR. di recepimento di accordi sindacali, PIR, PIL nonché di ogni altro formale accordo intervenuto.
  - b. Alla dimostrazione da parte del proponente dell'instaurazione del conflitto a livello locale con la Direzione in merito all'applicazione degli Accordi. A tal fine si intende per conflitto l'insuperabilità di una diversa posizione tra le parti in ordine a provvedimenti adottati formalmente dalla parte pubblica nell'ambito delle materie oggetto di accordi contrattuali formalmente definiti e pertanto conclusi e cogenti. L'insuperabilità e quindi la conflittualità si dà per dimostrata in ragione di una posizione formalmente espressa da una delle parti in ragione di una richiesta altrettanto formalmente inoltrata. Ai fini della possibilità di attivare la Commissione Arbitrale il conflitto si considera insorto decorso inutilmente il termine di



# Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Provveditorato Regionale della Lombardia  
Ufficio I Affari Generali*

- trenta giorni dalla richiesta formale dell'organizzazione sindacale senza che la Direzione abbia riscontrato la stessa ovvero abbia espresso il suo diniego formale.
- c. La richiesta deve avere data certa.
  - d. Deve essere sottoscritta dalle persone esplicitamente autorizzate a produrla ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento.
  - e. Deve recare l'indicazione precisa dell'atto o degli atti contestati e delle norme che si assumono violate.
  - f. Deve essere corredata della documentazione a supporto delle motivazioni, elencata e puntualmente descritta in calce.
2. L'atto di richiesta di attivazione della C.A.R. deve essere inviato all'Ufficio competente del Provveditorato e comunicato alla Direzione, con conferma di ricezione ordinaria o certificata, che ha emesso l'atto o gli atti che si presumono in violazione di accordo sindacale entro il termine tassativo di trenta giorni dall'instaurarsi del conflitto, così come definito dal presente articolo.
  3. L'Ufficio competente del Provveditorato in caso di carenza di uno o più dei su descritti elementi ne chiederà al Proponente l'integrazione, specificandone le carenze da colmare e assegnando un termine di dieci giorni per provvedervi durante il quale i termini di cui al comma 8 sono interrotti.
  4. Decorsi infruttuosamente i termini di cui al comma precedente, l'Ufficio competente del Provveditorato comunicherà alla Commissione Arbitrale, con apposito modulo, gli atti mancanti rimettendo alla Commissione la presa d'atto e la conseguente improcedibilità in modo che la stessa possa deliberarla.
  5. Qualora sul conflitto locale oggetto della richiesta l'Ufficio competente accerti che la Commissione Arbitrale si sia già espressa per lo stesso istituto penitenziario e per le medesime violazioni e non sussistano elementi nuovi e sopravvenuti trasmette tali esiti nelle modalità descritte al comma precedente alla Commissione Arbitrale Regionale in modo che la stessa possa deliberarla.
  6. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, l'Ufficio, prima di procedere alla convocazione, qualora ritenga che sulla questione oggetto della richiesta di attivazione sia cessata la materia del contendere, per sopravvenuti provvedimenti in autotutela dell'Amministrazione, lo comunicherà alla CAR, secondo le modalità di cui al comma 4, che ne prenderà atto deliberando il non luogo a procedere.
  7. Nell'ipotesi in cui sia richiesta l'attivazione della Commissione Arbitrale e sulla identica questione locale sia stata già avviata, anche su richiesta di altra organizzazione sindacale, la relativa procedura, l'Ufficio lo comunica alla parte proponente poiché l'esito sarà definito nell'ambito del procedimento già avviato. Resta inteso che ove la questione contenga anche punti di non identità l'Ufficio, per questi ultimi, avvierà la relativa attività istruttoria.
  8. L'istruttoria di norma si concluderà entro 30 giorni dalla richiesta di attivazione, ed entro i successivi 15 giorni il Presidente convocherà la Commissione avendo cura di trasmettere gli atti almeno 7 giorni prima della convocazione, fermo restando che, al fine di garantire funzionalità

CH



di

# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Provveditorato Regionale della Lombardia  
Ufficio I Affari Generali

e speditezza all'operato della Commissione, non potranno essere trattati in un'unica seduta più di cinque casi.

## Articolo 4

### Convocazione e costituzione della Commissione

1. La convocazione riguarderà il solo Componente Titolare. Sarà cura e onere di quest'ultimo o dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza, comunicare all'Ufficio l'eventuale impossibilità a partecipare nel giorno della convocazione, mettendo, nel contempo, il proprio Sostituto nominato nelle condizioni di partecipare alla riunione con contezza di tutta la documentazione. È consentita la sostituzione del componente supplente solo eccezionalmente, su richiesta dell'organizzazione sindacale, ove sussistano ragioni straordinarie non prevedibili. Il Provveditore può sostituire il componente titolare assente con un qualsiasi altro supplente della parte pubblica.
2. In considerazione delle possibili incompatibilità su casi concreti e della partecipazione degli stessi in ragione dell'appartenenza all'Amministrazione, per la convocazione dei Componenti di parte pubblica sarà cura dell'Ufficio del Provveditorato assicurarsi che la partecipazione degli stessi avvenga nel pieno rispetto della pariteticità della Commissione rispetto ai componenti di parte sindacale di volta in volta presenti. È incompatibile la posizione di componente di parte pubblica di colui che ricopra una carica sindacale, anche sopravvenuta alla nomina di componente, e se nominato deve farne comunicazione al Provveditore, per la nomina formale di altro componente di parte pubblica e al Presidente della Commissione. Il Presidente, in ogni caso, prende atto dell'incompatibilità e invita il componente incompatibile a lasciare la seduta.
3. Eventuali richieste di rinvio delle riunioni convocate potranno essere accolte solo in presenza di eccezionali e fondati motivi.
4. Le riunioni della Commissione sono presiedute dal Provveditore o da un Dirigente delegato, avendo cura di assicurare il ruolo di terzietà che gli è proprio, astenendosi dall'entrare nel merito del *petitum* e dal prendere quindi le parti in favore dell'una o dell'altra posizione che si dovesse formare nel corso dell'esame sui casi, e, ovviamente, dall'esprimere il voto, tranne che nell'ipotesi di cui all'art.5, comma 3, del presente Regolamento.

## Articolo 5

### Svolgimento dei lavori

1. Il Presidente, all'apertura della riunione, dopo aver verificato la regolare composizione della Commissione, affronterà le eventuali ulteriori questioni preliminari di incompatibilità

CM



d

# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Provveditorato Regionale della Lombardia  
Ufficio I Affari Generali

dei componenti, ammissibilità e competenza, rilevate dall'Ufficio o prospettate da taluno dei Componenti, sintetizza il caso.

2. Ritenuta la propria competenza e valutata l'ammissibilità della richiesta di attivazione, il Presidente invita la Commissione a procedere all'esame nel merito del caso, invitando il Componente in rappresentanza dell'O.S. proponente a formulare eventuali ulteriori osservazioni. Al termine di tale fase provvederà a definire il quesito che sottoporrà alla votazione della Commissione Arbitrale e darà corso alla stessa con espressione del voto da parte di ciascun componente. Nel caso di astensione dal voto di uno o più dei Componenti, le maggioranze si formeranno su tutti i presenti, esclusi gli astenuti, e senza procedere ad alcuna modifica della composizione della Commissione.
3. La delibera della Commissione è valida se sulla stessa si forma una maggioranza di almeno due terzi dei Componenti presenti. Qualora tale quorum non venisse raggiunto, il Presidente, una volta ultimati i casi previsti all'ordine del giorno, rimette ai componenti della Commissione quelli sui quali non si è raggiunta la predetta maggioranza per una nuova votazione nella medesima giornata e, in tale sede, la delibera sarà validamente adottata a maggioranza assoluta. Nell'ipotesi in cui alla seconda votazione si raggiungesse la parità si procederà a riconvocare procedendo ad un'ulteriore votazione sempre a maggioranza assoluta e ove fosse confermata la parità il Presidente esprimerà il proprio voto.
4. Ogni membro effettivo o supplente esercita le sue funzioni ed esercita la propria facoltà di voto senza vincolo di mandato.

## Articolo 6

### Trasmissione ed efficacia delle delibere

1. Le delibere della Commissione, che dovranno essere motivate in ragione della posizione univoca della maggioranza sintetizzata dal Presidente, sono immediatamente esecutive e l'eventuale ricorso alla Commissione di Garanzia Nazionale avverso le stesse non ne sospende l'esecuzione.
2. Le delibere sottoscritte dal Presidente e dai componenti della Commissione Arbitrale vengono recepite ed adottate mediante provvedimento del Provveditore entro 10 giorni e trasmesse dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali ai Responsabili di quegli Uffici periferici dell'Amministrazione che hanno l'obbligo di ottemperare immediatamente, contestualmente verranno inoltrate per opportuna conoscenza alle strutture periferiche.
3. Tutte le comunicazioni relative alle attività della Commissione Arbitrale Regionale sono trasmesse anche ai componenti supplenti di parte pubblica e sindacale.

emp.



# Ministero della Giustizia


Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Provveditorato Regionale della Lombardia  
Ufficio I Affari Generali

Articolo 7

Efficacia del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo a quello di sottoscrizione e sarà applicabile a tutte le richieste intervenute a partire da quel giorno.

Milano, 27 ottobre 2022



**Il Presidente  
della Commissione Arbitrale Regionale  
Pietro Buffa**



*[Handwritten signatures and initials on the left side of the page]*

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*